



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96 DEL 09/07/2024

ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. AVANTI ALLACORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DAI SIGG.OMISSIS NOTIFICATO IN DATA 13/07/2023 (PROT. 26383/2023) - MANDATO AL LEGALE PATROCINATORE AVV. ANDREA MUSSONI AD ACCETTARE LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

L'anno duemilaventiquattro , il giorno nove , del mese di Luglio , alle ore 15:40, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEIO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 123 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 05/07/2024 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 09/07/2024 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 09/07/2024 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A_;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 123

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 123 del 05/07/2024

ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. AVANTI ALLACORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DAI SIGG.OMISSIS NOTIFICATO IN DATA 13/07/2023 (PROT. 26383/2023) - MANDATO AL LEGALE PATROCINATORE AVV. ANDREA MUSSONI AD ACCETTARE LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- Con citazione in data 28 ottobre 2003 gli espropriati sigg.ri *omissis* convenivano l'Amministrazione comunale avanti la Corte d'Appello di Bologna, territorialmente competente per l'accertamento dell'indennità espropriativa, essendo da essi ritenuta inadeguata quella loro offerta dal Comune.
- Esperita istruttoria, la Corte d'Appello, con sentenza n. 653 del 13/6/2006 determinava l'indennità d'esproprio avendo accertato che era stata correttamente quantificata in modo del tutto conforme alla normativa all'epoca vigente (Valore agricolo medio, a norma della legge 22/10/1971 n. 865).
- La decisione della Corte veniva impugnata dai soccombenti avanti la Suprema Corte di Cassazione con ricorso RG n. 21490/2007.
- La Corte di Cassazione, prima Sezione Civile, con sentenza n. 24168 del 16/10/2014:

nel confermare la correttezza del deliberato della Corte di merito in ordine alla natura non edificabile dell'area e, dichiaratamente, per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte

Cost. n. 181/2011, rinviava alla Corte d'Appello di Bologna per la determinazione del valore di mercato della sola area espropriata alla luce dei nuovi sopravvenuti criteri, dichiarando assorbite le questioni di merito e accessorie

- Con sentenza Prima Sez. civile, n. 1840 pubblicata in data 9/8/2017 la Corte d'Appello determinava la complessiva indennità di esproprio nella misura di € 113.010,00 corrispondente al "valore determinato mediante la capitalizzazione dei redditi prodotti dall'area" (limite inferiore di una calcolata media).
- I sigg.ri *omissis*, proponevano un secondo ricorso per Cassazione.
- La Suprema Corte, nuovamente investita della questione, ritenuti fondati i primi due motivi di ricorso (sui cinque con i quali veniva censurata sia la quantificazione determinata dalla Corte d'Appello in esito al primo rinvio sia la ritenuta insufficiente motivazione per pervenirvi), disponeva ulteriore rinvio alla Corte d'Appello in nuova e diversa composizione sempre al fine di determinare il valore di mercato dell'area.;
- i Sigg. *omissis* hanno promosso atto di citazione in riassunzione ex art.392 Cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna notificato presso la residenza comunale in data 12/07/2023 (prot. 26383);
- veniva affidato all'uopo, in continuità, l'incarico di patrocinio legale all'Avvocato Andrea Mussoni, già individuato quale patrocinatore nei precedenti gradi di giudizio che ha approfondita conoscenza della materia, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- è stato incaricato quale C.T.U. dalla Corte di Appello di Bologna l'Ing. Gaetano Mirto; il Comune di Cattolica ha nominato l'Ing. Ermete Dalprato quale proprio C.T.P.;
- già al primo incontro del 18.03.2023 il c.t.u. provvedeva a tentare di conciliare le parti, prendendo atto della sua infruttuosità ma, riservandosi di riproporlo successivamente, dopo aver sviluppato i ragionamenti necessari per rispondere ai quesiti, tentativo di fatto regolarmente riproposto nel conteso delle operazioni peritali celebratesi in data 7.6.2024

PRESO ATTO di quanto previsto dal verbale nr. 3 del CTU Ing. Gaetano Mirto, che testualmente riporta "Il C.T.U. dopo ampia e approfondita discussione con i presenti, avendo esaminato e valutata la documentazione in atti, quella integrata da parte appellata ed i luoghi, vista la disponibilità dei presenti a valutare una possibile conciliazione bonaria, anche al fine di conciliare una lite ormai ultra ventennale, propone che la stessa possa così essere determinata:

1. Ciascuna parte si farà carico delle spese legali e tecniche;
2. Il compenso del Ctu individuato in € 10,000,00 oltre oneri fiscali se dovuti, verrà suddiviso equamente tra le parti in causa e pagato entro 30gg dalla sottoscrizione dell'accordo;
3. Parte appellata verserà a parte appellante la somma di € 800.000,00 a tacitazione di ogni sua richiesta, a seguito dell'adozione di apposito atto deliberativo del Comune di Cattolica";

CONSIDERATO che la proposta conciliativa formulata dal CTU si ritiene opportuna e conveniente per l'Amministrazione comunale per i motivi riportati nel verbale stesso;

RICHIAMATO l'art. 185-bis c.p.c., il quale dispone che: «Il giudice, alla prima udienza, ovvero fino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti, ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»."

EVIDENZIATO che, tale strumento, consente al giudice di formulare e rivolgere formalmente alle parti una propria proposta conciliativa della lite, a partire dalla prima udienza e fin quando non sia terminata la fase istruttoria, nell'ottica della deflazione immediata del processo;

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale, dare mandato al legale patrocinatore ad accettare una conciliazione giudiziale nei termini indicati nel verbale del C.T.U. nr. 3 del 07/06/2024 depositato agli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

1) di dare mandato, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati, al legale patrocinatore Avv. Andrea Mussoni con sede in Via Edelweiss Rodriguez Senior n. 3 a Rimini, ad accettare una conciliazione giudiziale nei termini indicati nel verbale nr. 3 del 07/06/2024 depositato agli atti d'ufficio;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)